

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.	DGC-18-2019
----	-------------

Oggetto :	Programma triennale fabbisogno del personale e Piano delle assunzioni - Triennio 2019/2021.
-----------	---

LA GIUNTA COMUNALE

Visti

- l'art.1 comma 557-quater della Legge 296/2006 introdotto dal D.L. 90/2014 convertito con Legge 114/2014 che stabilisce: *“Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione” ovvero al triennio 2011-2013;*
- L'articolo 259, comma 6 del decreto legislativo N. 267/2000, laddove recita: *“L'ente locale, ugualmente ai fini della riduzione delle spese, ridetermina la dotazione organica dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui all'articolo 263, comma 2, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilità di bilancio;*
- l'articolo 76, comma 4, del DL 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2008: *“In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente e' fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ...”;*
- il D.L. n. 50/2017 convertito nella legge n. 96/2017 concernente: *“Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli Enti Territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”* che ha previsto che **per gli anni 2017 e 2018 gli enti Locali con popolazione superiore ai 1000 abitanti potranno assumere nel limite del 75%** della spesa sostenuta per il personale cessato l'anno precedente;
- **la delibera di Giunta Comunale n. 213 del 19/10/2018 avente ad oggetto: “Indirizzi operativi relativi alle programmate assunzioni per l'esercizio finanziario 2018” con la quale è stato rideterminata la percentuale del turnover dal 90% al 75% come in realtà è ritenuto ammissibile dalla normativa in materia, considerato che per usufruire della percentuale di turnover più elevata, occorre che il saldo di bilancio si attesti ad una soglia di spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali, come risultanti dal Rendiconto dell'esercizio precedente;**
- **che in base all'elenco dei cessati nell'anno 2017, così come riportato nella delibera di Giunta Comunale n. 4 del 12/01/2018 risultano cessazioni per un importo complessivo di € 331.319,40 pertanto il budget assunzionale per l'anno 2018 pari al 75% del costo delle cessazioni dell'anno 2017 è di € 248.489,55;**
- per l'anno 2019 e successivi, l'art. 3, comma 1 del D.L. 90 del 24 giugno 2014 , che testualmente recita: *“La predetta facoltà ad assumere e' fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018;*

- la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 cosiddetta Legge di Stabilità 2017 con particolare riferimento ai commi 466, 475, 476 e 479;
- l'art. 260 del T.U.E.L. laddove dispone - ai commi 1 e 2 - che:
 1. *I dipendenti dichiarati in eccedenza ai sensi dell'articolo 259, comma 6, sono collocati in disponibilità. Ad essi si applicano le vigenti disposizioni, così come integrate dai contratti collettivi di lavoro, in tema di eccedenza di personale e di mobilità collettiva o individuale;*
 2. *Il Ministero dell'interno assegna all'ente locale per il personale posto in disponibilità un contributo pari alla spesa relativa al trattamento economico con decorrenza dalla data della deliberazione e per tutta la durata della disponibilità. Analogo contributo, per la durata del rapporto di lavoro, e' corrisposto all'ente locale presso il quale il personale predetto assume servizio.*
- l'art. 9, comma 5, del D.L. 90/2014 che afferma chiaramente: *“è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente”;*
- la Deliberazione 28/SEZAUT/2015/QMIG della sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, che conferma come la possibilità di far conto su quanto non speso del turn-over sia limitata a soli tre anni, in senso dinamico;
- la Deliberazione n. 64/2016 della Corte dei Conti dell'Umbria la quale recita espressamente: *“La Sezione condivide il suesposto orientamento, osservando che, ove il legislatore avesse inteso sopprimere la facoltà assunzionale riferibile ai resti non ancora utilizzati, lo avrebbe detto espressamente secondo il noto brocardo “ubi lex voluit dixit, ubi lex noluit tacuit”, confermando la possibilità di utilizzo dei resti;*
- l'articolo 9 comma 28 del DL 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato dalla legge 183/2011, articolo 4, comma 102, lettera b) : *“A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, ((le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)) fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. (I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità' e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano*

*con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti) Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, ((gli enti locali)) e gli enti del Servizio sanitario nazionale. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. **Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.**"*

Preso Atto

- della nota del Dipartimento Funzione Pubblica n. 0037870 del 18 luglio 2016, con la quale si attesta che nelle regioni Basilicata, Emilia Romagna, Marche, Lazio, Piemonte e Veneto, sono ripristinate, ove vi siano risorse disponibili, le ordinarie facoltà di assunzione di personale previste dalla normativa vigente, riferite alle annualità 2015 e 2016 e alle annualità anteriori al 2015;
- della nota del Ministero dell'Interno recante prot. n. 0008238 in data 17.05.2016, con la quale si rileva che questo Ente " ... dal 1 gennaio 2016 non è più soggetto al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale ...";
- che con l'entrata in vigore degli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo n. 165/2001 come modificati dal decreto legislativo n. 75/2017 sono cambiate le regole e le prospettive per la redazione del piano dei fabbisogni di personale delle pubbliche amministrazioni.
- Che la dotazione organica non è più un elenco astratto di posti, ma risulta essere il prodotto del piano dei fabbisogni a sua volta derivato dai programmi strategici dell'Ente.
- Dell'adozione da parte del Ministero per la pubblica amministrazione, con D.P.C.M. 08.05.2018, pubblicato sulla G.U. n. 173/2018 delle linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo art. 4, del decreto legislativo n. 75 del 2017, introduce elementi significativi tesi a realizzare il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica.

Secondo la nuova formulazione dell'articolo 6, è necessaria una coerenza tra il piano triennale dei fabbisogni e l'organizzazione degli uffici, da formalizzare con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti..... La nuova visione, introdotta dal d.lgs. 75/2017, di superamento della dotazione organica, si sostanzia, quindi, nel fatto che tale strumento, solitamente cristallizzato in un atto sottoposto ad iter complesso per l'adozione, cede il passo ad un paradigma flessibile e finalizzato a rilevare realmente le effettive esigenze, quale il PTFP.

Per le amministrazioni centrali la stessa dotazione organica si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile che non può essere valicata dal PTFP. Essa, di fatto, individua la "dotazione" di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte, in relazione ai rispettivi ordinamenti, fermo restando che per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente.

Considerato

- che l'Ente ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2017 (pareggio di bilancio) stabiliti dall'art. 1 commi 709 e seguenti della legge 208/2015 come certificato dall'Organo di Revisione in sede di approvazione del rendiconto di gestione 2017 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 03/05/2018 ;
- che tenuto conto del bilancio di previsione 2018/2020, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 27/02/2018, si prevede che l'Ente rispetti gli obiettivi di finanza pubblica, compresi quelli previsti dal comma 557 L 296/2006 suddetto;

- che la spesa del personale per l'anno 2017 è pari ad € 9.012.245,89 inferiore **rispetto alla media del triennio 2011-2013 come da prospetto ALLEGATO C e di seguito elencata:**
 1. 2011 - € 9.980.005,42;
 2. 2012 - € 9.275.567,05;
 3. 2013 - € 9.167.786,28

per cui il valore medio del triennio risulta pari ad € **9.474.452,91** ed al **netto delle componenti escluse è pari ad € 8.284.437,78** che rappresenta pertanto il limite di spesa potenziale massima della dotazione organica dell'ente;

- che dal rendiconto 2017, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 03/05/2018, si attesta che la spesa del personale anno 2017 è inferiore alla media del triennio 2011-2013 come su attestata;
- che in base alle cessazioni avvenute e previste il rispetto dei limiti di spesa del personale è rappresentato nella seguente tabella:

MEDIA TRIENNIO 2011/2013	9.474.452,91
componenti escluse triennio	1.190.015,13
media triennio al netto componenti escluse	8.284.437,78
TOTALE SPESA 2019	9.512.842,51
componenti escluse 2019	1.251.388,40
Totale spesa 2019 al netto componenti escluse	8.261.454,11
RISPETTO DEL LIMITE	22.983,67

- che la definizione "spesa corrispondente alle cessazioni" va interpretata quale spesa annuale, data la necessità di sostituire unità di personale cessate che hanno percepito retribuzioni solo nei mesi dell'anno in cui hanno fornito le loro prestazioni lavorative; tale interpretazione è avvalorata dalla nota circolare del 18 ottobre 2010 UPPA – Dipartimento della Funzione Pubblica, che precisa che i risparmi realizzati per cessazione vanno calcolati "sempre sui dodici mesi, a prescindere dalla data di cessazione del servizio e dei relativi costi";

Considerato

Che alla data del 15 ottobre 2015, risultano coperte tutte le posizioni dirigenziali previste nella dotazione organica dell'Ente e quindi non ricorrono le condizioni di divieto di assunzione di figure dirigenziali previste dall'art. 1 comma 299 della Legge 208/2015;

Dato Atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 14/06/2018 è stato approvato il “piano delle azioni positive del triennio 2018 - 2020”;

Considerato altresì che, in base ai dati forniti dall’ufficio personale, risultano cessati, o in cessazione, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato per i dipendenti elencati nella tabella, dove sono anche indicati la categoria contrattuale e la spesa annuale, comprensiva di oneri, per il profilo professionale di base del dipendente.

N.D.	Profilo professionale	Cat.	TOTALE
1	Cerqua Gian Luigi	D	€ 33.135,69
2	Pepe Eugenio	D	€ 33.135,69
3	Maietti Maria Assunta	D	€ 33.135,69
4	Minotti Bruno	B	€ 26.996,10
5	Parisella Maria Antonietta	C	€ 30.454,06
6	Sagliani Alessandra	B3	€ 28.537,56
7	Pariselli Giancarlo	B	€ 26.996,10
8	Polidoro Franco	B3	€ 27.500,00
9	Sciscione Ester	B	€ 26.996,10
10	Cicerano Maria Teresa	D	€ 33.135,69
11	De Parolis Giovanni	B3	€ 28.537,56
12	Peverati Enzo	C	€ 30.454,06
13	Biasini Roberto	C	€ 30.454,06
14	De Simone Cristiana Maria	B	€ 26.996,10
		TOTALE COSTO CESSATI ANNO 2018 (A)	€ 416.464,46
		QUOTA PER NUOVE ASSUNZIONI 2019 (100% DI A)	€ 416.464,46

N.D.	Profilo professionale	Cat.	TOTALE
1	Del Monte Giuseppe	B	€ 26.996,10
2	Fiori Alberto	B3	€ 28.537,56
3	Di Bernardo Gaspare	D	€ 33.135,69

4	Droghei Bruno	D	€ 33.135,69
		TOTALE COSTO CESSATI ANNO 2019 (A)	€ 121.805,04
		QUOTA PER NUOVE ASSUNZIONI 2020 (100% DI A)	€ 121.805,04

N.D.	Profilo professionale	Cat.	TOTALE
1	Bianchi Elvira	D	€ 33.135,69
2	Palmacci Luigi	D	€ 33.135,69
3	Ambrifi Giacomo	A	€ 25.539,42
4	Leone Alberto	D	€ 33.135,69
5	Sinapi Carlo Michele	D	€ 33.135,69
6	Capirchio Carlo	D	€ 33.135,69
7	Mele Alessandro	A	€ 25.539,42
8	Di Crescenzo Valter	D	€ 33.135,69
9	Palmacci Gianni	B3	€ 28.537,56
10	Mancini Maria	A	€ 25.539,42
11	Casalvieri Pietro	B3	€ 28.537,56
		TOTALE COSTO CESSATI ANNO 2020 (A)	€ 332.507,52
		QUOTA PER NUOVE ASSUNZIONI 2021 (100% DI A)	€ 332.507,52

che sono in corso di completamento le procedure di reclutamento avviate nel 2017 in base al piano assunzionale 2017/19 per le seguenti figure (Vds., ex multis, Corte dei Conti Sicilia - Sez. Controllo – Deliberazione 176/2017):

CATEGORIA	COSTO
D1 – Ist. Dir. Amm.vo Museo P.T. 50%	€ 16.567,85
C – Istruttore Contabile	€ 30.454,06
C – Istruttore Tecnico	€ 30.454,06
B – Operaio	€ 26.996,10
Totale	€ 104.472,07

- che i resti assunzionali degli anni precedenti da riportare nel 2019 sono stati calcolati coerentemente secondo le indicazioni della Deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti 25/2017 e sono pertanto pari ad € 120.861,63;

che i dirigenti hanno espresso alcune priorità assunzionali;

che i fabbisogni espressi non possono essere soddisfatti in toto, stanti i limiti di copertura del turn over, pari dal 2019 al 100% della spesa per cessazioni dell'anno precedente, ed il limite di spesa potenziale massima, è necessario accompagnare le assunzioni con una migliore allocazione delle risorse umane disponibili e a svolgere un rafforzamento delle competenze mediante un robusto programma di formazione;

- che, in base ai dati delle cessazioni già avvenute e di quelle previsionali e della corrispondente spesa annuale del 2019, 2020 e 2021, ed in base ai resti assunzionali degli anni precedenti, il budget di spesa per le assunzioni a tempo indeterminato è il seguente:

	Budget assunzionale 2016	Budget assunzionale 2017	Budget assunzionale 2018	Budget assunzionale 2019	Budget assunzionale 2020	Budget assunzionale 2021
importo calcolato su pensionamenti anno precedente	€ 50.737,59	€ 154.683,79	€ 248.489,55	€ 416.464,46	€ 121.805,04	€ 332.507,52
residui non utilizzati anni precedenti	€ 148.119,09	€ 198.856,68	€ 282.395,93	€ 120.861,63	€ 96.555,25	€ 97.320,42
totale disponibilità nell'anno	€ 198.856,68	€ 353.540,47	€ 530.885,48	€ 537.326,09	€ 218.360,29	€ 429.827,94
importo utilizzato nell'anno per assunzioni		€ 71.144,54	€ 410.023,85	€ 440.770,84	€ 121.039,87	€ 326.526,08
Residui da riportare per anno successivo	€ 198.856,68	€ 282.395,93	€ 120.861,63	€ 96.555,25	€ 97.320,42	€ 103.301,86

-
- che, in base ai dati forniti dagli uffici finanziari e del personale la spesa per personale a tempo determinato, escluso quello di qualifica dirigenziale, riferita all'anno 2009 risulta pari a **EURO 206.080,45**;
- che, in base all'articolo 9 comma 28 del DL 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010 e come da ultimo modificato dalla legge 183/2011, articolo 4, comma 102, lettera b) il limite di spesa per assunzioni a tempo determinato, per l'anno 2019, deve essere quantificato nel limite del 100 per cento della corrispondente spesa dell'anno 2009 e risulta, in base ai dati forniti dagli uffici finanziari e del personale, prima citati, pari a **EURO 206.080,45**.

RITENUTA

l'opportunità

per l'anno 2019, in ordine alle assunzioni a tempo indeterminato, di procedere come dettagliato nell'allegato A "piano triennale delle assunzioni" per un totale di spesa pari ad **€ 440.770,84**, di cui **€ 336.298,77** per le assunzioni previste per l'anno 2019 e delle risorse necessarie per il completamento delle procedure di reclutamento avviate e non concluse nel 2018 per un importo pari ad **€ 104.472,07**. Si prevede, inoltre, in ordine all'assunzione a tempo determinato la conferma del Dirigente Tecnico ex art. 110 TUEL (già autorizzata dal Ministero dell'Interno con determinazione della Commissione per la Stabilità Finanziaria

degli Enti Locali, giusta nota prot. n. 11075 in data 17.06.2015) per un importo pari a € 59.587,14 (che non rileva ai fini del rispetto del limite per lavoro flessibile) unitamente all'assunzione di due Collaboratori Amministrativi ex art 90 TUEL per un importo totale pari ad **€ 60.908,12**e, di stabilire in ordine alle assunzioni a tempo determinato di agenti di polizia locale ex art. 208 comma 5 bis del codice della strada come dettagliato nell'allegato B "piano assunzioni stagionali agenti di polizia locale", per una spesa pari ad **Euro 119.030,40**. Con deliberazione di Giunta n. 161 del 06/10/2017 si è approvata inoltre l'assunzione di un Dirigente tecnico ex art 110, comma 2 del T.U.E.L. extra dotazione organica per un importo pari a **€ 59.587,14**. Si prevede, inoltre, l'acquisizione in entrata in regime di Comando, di un Istruttore Direttivo Tecnico per il periodo di anni uno a decorrere dal 2019 rinnovabile fino a 36 mesi per una spesa annua preventivata di **€ 33,135,69**;

per l'anno 2020, in ordine alle assunzioni a tempo indeterminato, di procedere come dettagliato nell'allegato A "piano triennale delle assunzioni" per un totale di spesa pari ad **€ 121.039,87**. Si prevede, inoltre, in ordine all'assunzione a tempo determinato la conferma del Dirigente Tecnico ex art. 110 TUEL *(già autorizzata dal Ministero dell'Interno con determinazione della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali, giusta nota prot. n. 11075 in data 17.06.2015)* per un importo pari a € 59.587,14 (che non rileva ai fini del rispetto del limite per lavoro flessibile) unitamente all'assunzione di due Collaboratori Amministrativi ex art 90 TUEL per un importo totale pari ad **€ 60.908,12** e, di stabilire in ordine alle assunzioni a tempo determinato di agenti di polizia locale ex art. 208 comma 5 bis del codice della strada come dettagliato nell'allegato B "piano assunzioni stagionali agenti di polizia locale", per una spesa pari ad **Euro 119.030,40**. Con deliberazione di Giunta n. 161 del 06/10/2017 si è approvata inoltre l'assunzione di un Dirigente tecnico ex art 110, comma 2 del T.U.E.L. extra dotazione organica per un importo pari a **€ 59.587,14**. Si prevede, inoltre, l'acquisizione in entrata in regime di Comando, di un Istruttore Direttivo Tecnico per il periodo un ulteriore periodo di anni uno rinnovabile per una spesa annua preventivata di **€ 33,135,69**;

per l'anno 2021, in ordine alle assunzioni a tempo indeterminato, di procedere come dettagliato nell'allegato A "piano triennale delle assunzioni" per un totale di spesa pari ad **€ 326.526,08**. Si prevede, inoltre, in ordine all'assunzione a tempo determinato la conferma del Dirigente Tecnico ex art. 110 TUEL *(già autorizzata dal Ministero dell'Interno con determinazione della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali, giusta nota prot. n. 11075 in data 17.06.2015)* per un importo pari a € 59.587,14 (che non rileva ai fini del rispetto del limite per lavoro flessibile) unitamente all'assunzione di due Collaboratori Amministrativi ex art 90 TUEL per un importo totale pari ad **€ 60.908,12** e, di stabilire in ordine alle assunzioni a tempo determinato di agenti di polizia locale ex art. 208 comma 5 bis del codice della strada come dettagliato nell'allegato B "piano assunzioni stagionali agenti di polizia locale", per una spesa pari ad **Euro 119.030,40**. Con deliberazione di Giunta n. 161 del 06/10/2017 si è approvata inoltre l'assunzione di un Dirigente tecnico ex art 110, comma 2 del T.U.E.L. extra dotazione organica per un importo pari a **€ 59.587,14**. Si prevede, inoltre, l'acquisizione in entrata in regime di Comando, di un Istruttore Direttivo Tecnico per il periodo un ulteriore periodo di anni uno rinnovabile per una spesa annua preventivata di **€ 33,135,69**;

Dato atto che, per tutto quanto su esposto, risultano rispettati i vincoli assunzionali previsti dall'articolo 3, comma 5, del DL 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 114/2014, dall'articolo 9 comma 28 del DL 78/2010 ed i limiti della spesa massima potenziale che definisce il nuovo concetto di dotazione organica, come meglio evidenziato nel prospetto ALLEGATO A

- Dare atto**
- che risultano incassate, nell'anno **2018 (fino alla data del 06/12/2018)**, sanzioni amministrative derivanti da violazione del codice della strada per un importo pari ad **€ 169.698,19** come da prospetto ALLEGATO D;
 - che in base al combinato disposto dell'art. 208, commi 4 e 5 del D.L. 285/1992 (Codice della

strada), è possibile utilizzare fino al 75% delle somme derivanti da sanzioni amministrative da violazioni al codice della strada per assunzioni di agenti di polizia locale stagionali;

- che è quindi possibile per l'anno 2019 procedere alla assunzione di vigili stagionali per un importo massimo di **€ 127.273,64**;

Ritenuta l'opportunità in ordine alle assunzioni a tempo determinato di agenti di polizia locale ex art. 208 comma 5 bis del codice della strada, per gli anni 2018-2019-2020, di procedere come dettagliato nell'allegato B "piano assunzioni stagionali agenti di polizia locale" al presente atto, dando atto che la relativa spesa pari ad **€ 119.030,40**, riferita alla copertura di N. 8 posti per 5 mesi, **risulta inferiore** all'importo massimo su indicato;

Dato atto che tutte le spese elencate nel presente provvedimento dovranno essere inserite nei documenti di bilancio per gli anni 2019, 2020 E 2021;

Dato atto che la presente proposta dovrà essere oggetto di rituale informativa alle organizzazioni sindacali ed alla R.S.U. dell'ente, giusta articolo 6, D.Lgs 165/2001.

Ritenuto che la programmazione triennale del fabbisogno del personale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli cui l'Ente è soggetto o che possano derivare da modifiche normative, previa verifica del rispetto di tali limiti;

Ritenuto altresì, di dovere demandare al Dirigente del Dipartimento IV (Area Ambiente, Appalti, Contenzioso e Personale) la determinazione dell'attivazione delle procedure concorsuali in questa sede previste, secondo un ordine di priorità stabilito tenendo conto delle effettive esigenze organizzative generali;

Precisato inoltre che la previsione di assunzioni di cui al presente atto potrà essere integrata, nel rispetto della dotazione organica vigente, a seguito di ulteriori cessazioni di personale ad oggi non ancora definite, previa verifica dei sopra richiamati limiti normativi;

Dato atto che in ordine al presente provvedimento è obbligatoria l'acquisizione del parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. N. 267/2000 (TUEL);

VISTI

- Il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, resi dal Dirigente del Dipartimento IV – Area Ambiente, Appalti, Contenzioso e Personale;
- Il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, resi dal Dirigente del Dipartimento II – Area Finanziaria;

- Il decreto legislativo N. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

- Il vigente Statuto Comunale

Ritenuto di dover procedere in conformità

DELIBERA

1. di **APPROVARE** la premessa in narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di **APPROVARE** la proposta di piano triennale delle assunzioni 2019 -2021, come da allegato A al presente atto;
3. di **APPROVARE** la proposta di piano assunzioni stagionali di agenti di polizia locale come da allegato B al presente atto;
4. di **DARE ATTO**:
 - 4.1. che alla data del 15 ottobre 2015, risultano coperte tutte le posizioni dirigenziali previste nella dotazione organica dell'Ente e che quindi non ricorrono le condizioni di divieto di assunzione di figure dirigenziali previste dall'art. 1 comma 299 della Legge 208/2015;
 - 4.2. che segnatamente alla richiesta assunzione di un dirigente ex art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 (cd. TUEL), la stessa rispetta il limite percentuale del 30% statuito dal medesimo articolo, atteso che – come si evince dall'allegato alla presente deliberazione - nella dotazione organica di questo Ente risultano istituiti n. 4 posti con qualifica dirigenziale (30% di 4 = 1,2);
 - 4.3. che segnatamente alla richiesta assunzione di un dirigente ex art. 110, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 (cd. TUEL), la stessa rispetta il limite percentuale del 5% statuito dal medesimo articolo, atteso che – come si evince dall'allegato alla presente deliberazione - nella dotazione organica di questo Ente risultano istituiti n. 4 posti con qualifica dirigenziale (5% di 4 = 0,2 *“da arrotondarsi all'unita' superiore, o ad una unita' negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unita'”*);
 - 4.4. che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 14/06/2018 è stato approvato il “Piano delle azioni positive del triennio 2018-2020;
 - 4.5. che con deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 20/06/2018 è stato approvato il Piano triennale della Performance per il periodo 2018/2020;
 - 4.6. che NON risultano né eccedenze, né soprannumero di personale, la cui sussistenza si atteggia a presupposto fattuale e giuridico di applicabilità dell'art. 33 del D. Lgs. N. 165/2001 (la dotazione organica dell'Ente è inferiore rispetto ai parametri massimali previsti dal D.M. 10 aprile 2017)
 - 4.7. che è stato rispettato il limite percentuale di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limite poi rivisto con D.L. 90/2014;
5. di **DEMANDARE** al **Dirigente** del Dipartimento IV – Area Ambiente, Appalti, Contenzioso e Personale l'adozione dei conseguenti atti gestionali.
6. di **DICHIARARE**, per l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.